Cofinanziato dall'Unione europea

FAMI FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021/2027

REGIONE PIEMONTE

MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021-2027

Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2.m) – Intervento a) Capacity building, qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici – "Qualificazione e rafforzamento dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (*Capacity Building*)" – Prog. 326 – S.O.F.I.A. 2 – CUP J69I23002830007

sofia

Servizi e Operatori Formati
per l'Integrazione e l'Accoglienza

IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO E LA CHIUSURA DELLA TUTELA

Elena Rozzi

13 ottobre 2026

Tavolo regionale sui minori stranieri non accompagnati

REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROSIEGUO

Art. 13, co. 2 legge 47/17:

Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

<u>Quali requisiti?</u>

a) aver intrapreso **un percorso di inserimento sociale durante la minore età**

b) necessitare di un **supporto** prolungato per portar a termine tale percorso

> Nell'istanza vanno evidenziati percorso di inserimento sociale intrapreso e progetto di inserimento (scuola, formazione, lavoro, accoglienza, documenti ecc.) + necessità di supporto e vulnerabilità

Consenso del minore

Non è una misura premiale: anche nel caso in cui il percorso di inserimento non sia lineare, il prosieguo può essere concesso sulla base della considerazione della **vulnerabilità del minore** (es. fragilità psicologica)

Corte di Appello di Bari, decreto del 17.9.26:

TM di Bari aveva rigettato richiesta di prosieguo non ritenendo il comportamento adeguato (scarso interesse per la scuola, uso di cannabis)

Corte di Appello di Bari dispone il prosieguo considerando la vulnerabilità del minore (fragilità psicologica; storia di deprivazione nel Paese d'origine; numerosi trasferimenti e ritardi nell'attivazione delle misure di integrazione in Italia):

«[il prosieguo amministrativo] persegue lo scopo di evitare che il raggiungimento della maggiore età si traduca in un'improvvisa e traumatica interruzione del percorso d'integrazione ed inclusione intrapreso dal minore, preservandolo dal rischio di un'esiziale deriva verso situazioni di irregolarità, vulnerabilità ed emarginazione sociale. Nell'intento legislativo, detti eventi potenzialmente pregiudizievoli possono essere scongiurati assicurando la continuità del percorso educativo, formativo e d'inserimento lavorativo dell'interessato in vista del conseguimento di un obiettivo di stabilità materiale e psicologica dello stesso, fornendogli il necessario supporto ai fini del consolidamento della sua autonomia fino al compimento del ventunesimo anno di età, in tal modo prevenendo il rischio di marginalità e devianza»

Il Tribunale per i minorenni di Torino ha disposto diversi provvedimenti di prosieguo per **minori molto vulnerabili, malgrado percorsi di inserimento non lineari,** inclusi minori sottoposti a procedimento penale

Chi può chiedere il prosieguo?

a) I **servizi sociali** dell'Ente locale

b) Altri soggetti:

- il **tutore,** possibilmente allegando una relazione dei servizi sociali (la richiesta di prosieguo dovrebbe essere il risultato di un lavoro congiunto tra tutore e servizi; possono esserci casi di valutazioni contrastanti)

- il **diretto interessato,** rappresentato da un avvocato o supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori (Corte d'Appello di Torino, decreto del 2.10.2024)

- **USSM,** se sottoposto a procedimento penale

> Può accadere che il TM disponga un prosieguo anche senza che i servizi sociali dell'Ente locale lo chiedano, talvolta anche senza la relazione o il parere dei servizi

Quali servizi sociali sono competenti nel caso in cui il minore/neomaggiorenne abbia avviato un percorso di inserimento su un **territorio differente da quello dell'Ente locale che lo ha/aveva in carico**?

Servizi sociali dell'Ente locale «di provenienza» o dell'Ente locale dove sta facendo il percorso?
Collaborazione tra i due Enti?

Il Tribunale per i minorenni di Torino ha disposto diversi provvedimenti di prosieguo con affidamento ai servizi sociali dell'Ente locale dove il ragazzo sta facendo il percorso, anche se da minore era in carico a un altro Ente locale

Quando va richiesto il prosieguo?

a) preferibilmente **prima del compimento dei 18 anni**

- attuale orientamento del Tribunale per i minorenni di Torino: la richiesta può essere presentata anche alcuni mesi prima dei 18 anni

b) ma può essere richiesto anche **successivamente al compimento dei 18 anni** (posto che il percorso di inserimento deve essere iniziato durante la minore età):

- la legge non stabilisce un termine

- Corte di Cassazione, sentenza n. 1674 del 25.1.2026 : «subito prima o subito dopo» il compimento dei 18 anni

- Corte d'Appello di Torino, decreti dell'11.9.2024, 2.10.2024, 8.1.2025: anche dopo i 18 anni, ciò che rileva è la tempestività dell'istanza

- attuale orientamento del Tribunale per i minorenni di Torino: anche casi di ragazzi 19enni

N.B. allegare istanza firmata dall'interessato

A quale autorità va richiesto il prosieguo?

Tribunale per i minorenni (mediante SICID)

Tempistiche per decisione

Molto **variabile** da poche settimane a molti mesi

> Può essere opportuno presentare la richiesta di prosieguo con **congruo anticipo** rispetto ai 18 anni per ridurre il periodo di attesa dopo la maggiore età

Durata del prosieguo: fino al massimo ai **21 anni**

In caso di rigetto dell'istanza di prosieguo: è possibile presentare reclamo alla Corte d'Appello entro 10 giorni dalla notifica

Proposta di modifica normativa: Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri 11.2.2026, attualmente all'esame del Parlamento:

- riduzione durata da 21 a **19 anni**
- richiesta va presentata **prima del compimento dei 18 anni** altrimenti inammissibile

L'ACCOGLIENZA DEL NEOMAGGIORENNE IN PROSIEGUO

I **servizi sociali devono garantire l'accoglienza** del neomaggiorenne in prosieguo

1. Possibilità di accoglienza in un **progetto SAI** fino al termine del prosieguo, condizionata alla disponibilità di posti. Possibile proposta di trasferimento in altro territorio.

(D.L. n. 416/1989, art. 1-sexies, co. 1-bis)

2. Se il minore è **accolto in un CAS**: l'accoglienza in CAS, anche in presenza di prosieguo, può proseguire solo nel caso in cui abbia presentato domanda di protezione internazionale

3. Accoglienza **al di fuori di SAI e CAS**: a carico dei servizi sociali, senza possibilità di rimborso da Prefettura a valere sul Fondo nazionale MSNA

Nel periodo di attesa della decisione sul prosieguo: secondo l'attuale prassi del Servizio Centrale SAI, il neomaggiorenne può essere **inserito in un progetto SAI ordinari,** se vi sono posti disponibili, in alcuni specifici casi:

- minore accolto in un progetto SAI minori

- minore accolto in una comunità per minori non SAI, se l'Ente locale competente ha un proprio progetto SAI ordinari

- minore accolto in un CAS o in un progetto FAMI

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL NEOMAGGIORENNE IN PROSIEGUO

1. **Permesso di soggiorno per integrazione** (alcune Questure rilasciano «per affidamento»):

- rilasciato in seguito alla disposizione del prosieguo amministrativo

- durata biennale, rinnovabile fino a conclusione del prosieguo

(D.P.R. 394/99, art. 11, co. 1, lett. c-sexies)

2. **Non è richiesto il parere** della Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Linee Guida DG Immigrazione sul rilascio dei pareri ex art. 32 d.lgs. 286/98)

3. Può essere rilasciato anche se durante la minore età non è stato rilasciato il permesso di soggiorno per minore età/affidamento/motivi familiari

4. Anche se non è espressamente previsto dalla legge, si ritiene che debba essere rilasciato anche **in mancanza di passaporto e in presenza di condanne per reati c.d. ostativi** (rapina, spaccio ecc.), in quanto si fonda su un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a cui non potrebbe essere data esecuzione in caso di mancato rilascio del permesso

Ma prassi delle Questure differenziate: spesso viene richiesto il passaporto

5. Al termine del prosieguo può essere **convertito in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione** ex art. 32 d.lgs. 286/98, in presenza di passaporto e assenza di condanne per reati c.d. ostativi

N.B. **Può essere richiesto il prosieguo anche per un neomaggiorenne richiedente asilo o che abbia chiesto la conversione del permesso** per minore età/affidamento/motivi familiari in studio/lavoro/attesa occupazione ai 18 anni: si tratta di **procedimenti paralleli**

Ma una volta ottenuto il prosieguo, dovrà decidere se mantenere il permesso di soggiorno precedentemente posseduto o richiedere un permesso per integrazione

Nel periodo di attesa della decisione sul prosieguo:

1. la legge **non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa del prosieguo**

> in attesa della decisione sul prosieguo il neomaggiorenne deve chiedere la conversione del permesso per minore età/affidamento/motivi familiari in **studio/lavoro/attesa occupazione** ex art. 32 d.lgs. 286/98, entro 60 giorni dal compimento dei 18 anni

2. alcune Questure consentono di **depositare la richiesta di permesso per integrazione** e rilasciano la ricevuta, anche in attesa della decisione sul prosieguo > con la ricevuta, il neomaggiorenne mantiene la regolarità del soggiorno e i diritti connessi (lavoro, tirocini, iscrizione scolastica, SSN ecc.)

Bisogna valutare attentamente **caso per caso** se sia più tutelante presentare

- la richiesta di permesso per integrazione

- oppure la richiesta di conversione del permesso per minore età/affidamento/motivi familiari in studio/lavoro/attesa occupazione per evitare il rischio, in caso di rigetto della richiesta di prosieguo, che il giovane non riesca più a ottenere la conversione ex art. 32 d.lgs. 286/98

LA CHIUSURA DELLA TUTELA PER ALLONTANAMENTO O TRASFERIMENTO

Prassi del Giudice tutelare presso il Tribunale per i minorenni di Torino:

1. Se il minore **si allontana** > il GT di Torino chiude la tutela indicativamente dopo due mesi dall'allontanamento

2. Se il minore viene **trasferito in altra Regione** > il GT di Torino chiude la tutela e trasmette gli atti al GT presso il Tribunale per i minorenni competente per il nuovo domicilio, salvo che il tutore nominato dal GT di Torino chieda di mantenere la tutela

3. Se il minore **arriva da un'altra Regione dove aveva un tutore nominato** > il GT di Torino nomina il nuovo tutore dopo che il GT del territorio di provenienza chiude la tutela